

TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE CIVILE

Fall.to n. 12/2020

BARILE VINCENZO

Curatore fallimentare:

Verbale dell'udienza del 29/10/2020 dinanzi al giudice delegato dr. Gian Piero Scoppa.

È presente per il proponente l'Avv. Di Flora Massimiliano nonché la parte di persona ed il gestore della crisi Dott.ssa Carmela Ombrato. E' presente altresì l'Avv. Santoro per Chebanca che si riporta ai propri motivi di opposizione.

Il gestore della crisi precisa che è pervenuta anche altra opposizione da parte del creditore KRUCK ITALIA cessionario del credito di una finanziaria il quale contesta la "meritevolezza" del piano proposto. In realtà, come già evidenziato nel proprio parere, l'indebitamento è sorto in un momento di grave difficoltà del debitore al quale hanno paradossalmente contribuito gli stessi finanziatori. In ogni caso, l'immobile ipotecato è stato già venduto all'asta e si è rivelato insufficiente al pagamento dello stesso credito ipotecario e nel piano il debitore ha destinato al pagamento dei suoi debiti il 50 % della propria retribuzione per quasi dieci anni e quindi in pratica fin quasi al suo pensionamento. Fra l'altro, il credito delle finanziarie oggetto poi di circolazione sul mercato, riguarda solamente dei "residui" a dimostrazione che il debitore ha onorato per quanto possibile la sua esposizione.

A questo punto, l'Avv. Santoro, preso atto dei rilievi del gestore, non si oppone all'omologazione rinunciando alle proprie osservazioni.

Il gestore precisa che l'altro creditore in realtà nemmeno si è formalmente costituito in giudizio limitandosi ad una generica osservazione.

Il giudice;

visti gli atti della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3 avente ad oggetto una proposta di piano del consumatore nell'interesse di Barile Vincenzo ;
analizzato il ricorso e la documentazione prodotta a corredo, nonché il piano proposto dal consumatore;



ritenuto che, come attestato e documentato anche dall'O.c.c.:

- il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 12 bis co. 1 risulta ritualmente comunicato a tutti i creditori della proposta;
 - il piano appare fattibile;
 - rilevato che il piano appare senz'altro meritevole per tutte le ragioni dedotte in narrativa dal gestore e che lo stesso opponente ha rinunciato alle proprie osservazioni
- reputato che pertanto il piano del consumatore va omologato;

P.T.M.

omologa il piano del consumatore così come da ultimo articolato;
dispone che ne sia data pubblicità fino a completa esecuzione dello stesso sul portale istituzionale del Tribunale di Napoli onerando a ciò l'O.C.C. nel rispetto della normativa sulla privacy, anche con riferimento a sue parti che riguardano terzi e non appaiano strumentali al piano ed alla relativa esecuzione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Il giudice

Dr. Gian Piero Scoppa

